

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, ANEDDA, MACERATINI

Modifiche all'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernenti la cancellazione del soggetto adempiente dagli elenchi dei protesti

Presentata il 3 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce da una esigenza specifica: parificare il trattamento normativo e giudiziario in tema di cancellazione di protesti, sia sul versante degli assegni bancari che su quello delle cambiali e dei vaglia cambiari.

Per quel che concerne gli assegni protestati, già l'attuale normativa statuisce l'improcedibilità dell'esercizio dell'azione penale quando nei termini venga effettuato il versamento della provvista. Appare, pertanto, consona l'integrazione prospettata, ispirata al medesimo *favor debitoris*, in quanto renderebbe omogeneo un quadro sinora frastagliato. Ed infatti il debitore che esegue il pagamento, se da

una parte vedrebbe depenalizzata la propria condotta, dall'altra godrebbe sul piano civilistico pure della possibilità di riacquistare la propria credibilità nella solvibilità. In altri termini si è voluto creare una sorta di strumento di riabilitazione. La legge, così formulata, incentiva ad onorare gli impegni assunti, dato che ai fini della cancellazione prevede quale presupposto indefettibile l'obbligo dell'avvenuto pagamento o di altro equipollente e coevamente consente a chi si sia « bruciato », di non dover ricorrere a sostituti o a « uomini di paglia » per lo svolgimento della propria attività economica o per la gestione familiare. Le ragioni citate militano anche per le cancellazioni di pro-

testi relativi a cambiali o vaglia cambiari, essendovi le medesime condizioni di applicabilità nonché gli stessi obiettivi di fondo.

Gli scopi prefissati si realizzano dettando una disciplina ed una procedura identica sia nei termini sia nelle modalità di presentazione della domanda.

Nessun problema sussiste in ordine all'ambito di applicazione delle norme proposte, sia per i presupposti di fatto e di diritto del beneficio in parola sia per le competenze giudiziarie.

Va, invece, puntualizzato che non ha più ragion d'essere la distinzione tra can-

cellazione del nome e annotazione di avvenuto pagamento nell'elenco dei protesti. E si è provveduto in tal senso mediante la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 3, quinto comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77. La norma transitoria attribuisce agli obbligati, senza limitazioni temporali, la possibilità di sanare la propria condizione e di godere della cancellazione del proprio nome a condizione, però, che il pagamento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge *de qua*. E ciò per impedire intenti speculativi o pagamenti fin troppo risalenti nel tempo ed effettuati solo in via strumentale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario può, nel termine di sessanta giorni, chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2. L'interessato, entro lo stesso termine, propone formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto ovvero della dichiarazione di rifiuto del pagamento ».

ART. 2.

1. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, sono soppresse le parole: « e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco. ».

ART. 3.

1. All'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Qualora sia avvenuto il pagamento nei termini di cui al comma 1 e nei modi previsti dal comma 3, l'emittente ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dagli esemplari degli elenchi dei protesti di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77. A tale scopo, l'emittente propone formale istanza al presidente del

tribunale competente, corredata dei mezzi di prova dell'avvenuto pagamento indicati nel medesimo articolo 3 della citata legge n. 77 del 1955, e successive modificazioni. Si applica la procedura indicata nello stesso articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955 e successive modificazioni. ».

ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soli debitori, che abbiano eseguito il pagamento prima di tale data e posseggano il titolo quietanzato ovvero la dichiarazione di rifiuto del pagamento, e gli emittenti, che parimenti abbiano a norma di legge eseguito il pagamento, possono chiedere la cancellazione di cui all'articolo 1.